IL TRIBUNALE DI ORISTANO

Sezione Fallimentare, composto dei Signori:

Dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente

Dott. Giuseppe Carta Giudice

Dott. Gaetano Savona Giudice delegato

ha pronunciato il seguente:

DECRETO

nella causa iscritta al n. 01 del ruolo concordati preventivi per l'anno 2015, promossa da:

OVER SECURITY ORISTANO s.r.l. in persona del legale rappresentante e socio unico Angelo Fenu, con sede legale in Oristano, via Ghilarza n. 11;

§§§

Con decreto del 06 giugno 2016, questo Tribunale ha ammesso Over Security s.r.l. alla procedura di concordato preventivo, accogliendo la richiesta formulata dalla stessa con ricorso depositato in Cancelleria in data 16 ottobre 2015.

Tuttavia, con atto depositato in data 11 luglio 2016 il commissario giudiziale, dott.ssa Emanuela Murgia, ha riferito al Tribunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.173 l.f., che la società debitrice avrebbe commesso atti di frode e che, pertanto, mancherebbero le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.

In particolare, il commissario giudiziale, nella sua relazione, ha riferito che:

a) il debito di maggior rilievo inserito nel piano concordatario, ad eccezione di quello nei confronti di Equitalia Centro s.p.a., nei confronti di S.G.S. Sardinia General Services s.r.l., e dell'importo di 350.000,00 euro, è in realtà assai inferiore;

b) l'attestatore, nello svolgimento della sua attività, ha preso atto dell'esistenza di detto debito, rappresentando con una prima attestazione l'impossibilità di procedere alla puntuale verifica dello stesso e nelle successive integrazioni non rappresentando alcunché in ordine a detto debito (confermandolo tuttavia integralmente);

c) dai documenti contabili posti inizialmente a disposizione dalla debitrice, è emerso che alla data di presentazione della domanda di ammissione a concordato, la

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

Over Security s.r.l. ha esposto contabilmente un debito nei confronti della S.G.S. Sardinia General Services s.r.l. pari a 39.686,91 euro (tra i debiti verso i fornitori) e un credito (ma con il segno avere, quindi con saldo a debito) per 56.526,08 euro (tra i crediti verso i clienti);

d) soltanto a seguito di richieste di chiarimenti formulate dal commissario nei confronti della Over Security s.r.l., quest'ultima ha fornito un contratto di consulenza del lavoro privo di data e in parte lacunoso, con decorrenza dal 20.12.2008;

e) la prima fattura relativa all'esecuzione del contratto, tuttavia, ha a riferimento prestazioni antecedenti allo stesso (nonché alla delibera con la quale il C.d.A. ha deciso di sottoscrivere l'accordo con S.G.S. s.r.l.);

f) le fatture consegnate al commissario giudiziale dalla Over Security s.r.l. relativamente al contratto in parola, si arrestano a prestazioni erogate fino al 31.12.2012 e risultano in parte saldate: non sono state prodotte le fatture per le prestazioni erogate dal 01.01.2013 alla data della domanda di ammissione al concordato;

g) l'amministratore unico della società ricorrente ha dichiarato che il contratto prevedeva, oltre al servizio di gestione ed elaborazione dei dati contabili, il servizio di portierato a chiamata (che viene accennato nel contratto ma in modo incompleto e non sufficientemente chiaro) ma che non è mai stato fatturato, unitamente a parte degli altri servizi, in forza dei buoni rapporti intercorrenti fra le società e della crisi economica generalizzata;

h) socio unico della S.G.S. Sardinia General Services s.r.l. è il sig. Cosimo Cuccureddu, il quale, insieme al sig. Angelo Fenu, socio unico della Over Security s.r.l., è stato a più riprese, nel corso degli anni, membro del consiglio di amministrazione di entrambe le appena dette società;

i) il sig. Cosimo Cuccureddu risulta essere ex socio ed attualmente dipendente della Over Security s.r.l.;

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

j) Over Security s.r.l. avrebbe dovuto contabilizzare i costi relativi ai servizi ricevuti dalla S.G.S. s.r.l. e, quale contropartita, rilevare le fatture da ricevere: l'omessa contabilizzazione del costo ha alterato il risultato d'esercizio e, di conseguenza, il valore del patrimonio netto, tanto che, considerati i valori esposti nei bilanci, si sarebbe prodotta una perdita tale da abbattere il capitale sociale ed obbligare l'amministratore ad agire ai sensi degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;

k) il rapporto fra Over Security s.r.l. e S.G.S. s.r.l. prosegue e i relativi costi (peraltro sicuramente rilevanti) sarebbero dovuti essere compresi nel piano concordatario, che pertanto risulta carente.

§§§

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per aprire d'ufficio, ai sensi dell'art.173 l.f., il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato e la successiva eventuale dichiarazione di fallimento, questo Tribunale ha fissato l'udienza del 13.09.2016 per sentire la ricorrente, il Pubblico Ministero e i creditori.

All'udienza così fissata, sono comparsi la debitrice, il Pubblico Ministero e i creditori Munet s.r.l., Murtas Sergio ed Elcom s.r.l..

Over Security s.r.l. ha domandato che non venisse revocata la sua ammissione alla procedura di concordato preventivo, richiamando le motivazioni esposte con la memoria depositata in via telematica il 12.09.2016.

Mentre P.M. e creditori intervenuti hanno domandato la dichiarazione di fallimento della debitrice.

§§§

Con detta memoria, e i relativi allegati (costituiti da buste paga, note contabili e cud per i servizi di vigilanza e portierato negli anni 2013, 2014 e 2015) Over Security s.r.l. ha riconosciuto come veritiera l'affermazione del commissario giudiziale secondo la quale il debito nei confronti di S.G.S. s.r.l. non è di 350.000,00 euro, ma ammonta a 213.609,01 euro, con una differenza, pertanto, rispetto a quanto riportato nella proposta concordataria, di 136.390,99 euro.

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

Conferma, altresì, la debitrice, che dei predetti 213.609,01 euro, soltanto 145.246,33 euro sono dovuti a S.G.S. s.r.l., mentre i restanti 68.362,68 euro sono dovuti nei confronti di Cuccureddu Cosimo, socio unico della S.G.S. s.r.l..

Quanto alla causale dei debiti, la ricorrente precisa che:

a) il debito di 145.246,33 euro è dovuto per le prestazioni effettuate dalla SGS s.r.l. in favore della società debitrice per l'elaborazione delle buste paga, e, più specificamente: **1)** 39.686,91 euro sono debiti maturati, giusta corretta registrazione contabile, fino al 2012; **2)** 43.733,34 euro sono debiti maturati per il medesimo titolo sub 1), relativamente agli anni dal 2013 al 2015, neppure registrati in contabilità; **3)** 56.526,08 euro a titolo di anticipazioni erogate per la cointeressenza relativa alla partecipazione a gare (la creditrice opera infatti nel medesimo comparto);
b) il debito di 68.362,68 euro nei confronti di Cuccureddu Cosimo trova titolo nelle prestazioni effettuate dal medesimo in passato come amministratore della società ricorrente e in relazione ai quali, tuttavia, il creditore ha dichiarato la rinuncia, onde favorire la soluzione positiva della procedura concordataria.

Ciò posto in via di fatto, Over Security s.r.l. ha imputato la discrasia ad un mero errore contabile e ne ha comunque affermato l'irrilevanza ai fini concordatari in quanto:

- il debito di maggior rilievo è quello tributario e, quindi, sarà l'Agente della Riscossione a determinare, con il suo voto, le sorti del concordato stesso;

- la maggior soddisfazione che avrebbe potuto ottenere il creditore SGS s.r.l. sarebbe stata invero minimale, oscillando fra i 1.000,00 ed i 5.000,00 euro all'anno per i cinque anni previsti nella proposta concordataria.

Mancherebbe quindi la finalità fraudolenta nella condotta, pur negligente, della debitrice, non essendo ravvisabile né l'intento di far partecipare al voto soggetti collusi con la debitrice né di garantire a taluni soddisfazioni illegittime.

Sottolinea quindi Over Security s.r.l. come la ratio dell'art. 173 l.fall. non sia sanzionatoria bensì di tutela dei creditori: garantire loro una corretta informazione sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore in funzione dell'espressione di un

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

consenso informato e non viziato alla proposta di concordato.

Nel caso di specie, quindi, non vi sarebbero i presupposti per la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria, in quanto i creditori sarebbero posti nelle condizioni di esprimere una valutazione pienamente informata circa la convenienza della proposta.

Con riferimento, infine, alla mancata previsione, nel piano e nella proposta concordataria, degli oneri legati alla prosecuzione del rapporto con S.G.S. s.r.l., Over Security s.r.l. afferma soltanto che "*La diminuzione, poi, del debito, per quanto modesta, certo non aggrava la fattibilità del piano, già strutturato e attestato, in ogni caso, per soddisfare l'attività di elaborazione delle paghe della S.G.S. Sardinia General Services s.r.l., che necessariamente prosegue, in quanto la Over Security non potrebbe fare da sé, giusta relazione di specificazione dell'advisor*".

§§§

Questo Giudice ritiene che sussistano i presupposti per la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria di Over Security s.r.l..

Giova premettere, al riguardo, che l'art. 173, legge fallimentare, testualmente prevede che "*Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve darne immediata notizia al giudice delegato, il quale, fatte le opportune indagini, promuove dal tribunale la dichiarazione di fallimento. Il fallimento è dichiarato anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'art. 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato*".

Sotto il profilo oggettivo, pertanto, è necessario che il debitore abbia posto in essere taluno degli atti specificamente indicati dalla norma in questione oppure altri atti di frode.

Tali circostanze, tuttavia, da sole considerate, non possono essere ritenute sufficienti a comportare la revoca dell'ammissione a concordato.

La giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, infatti, ha avuto modo, in più occasioni, di precisare come la *ratio* della norma sia di tutela nei confronti dei creditori, i quali

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

devono essere posti nelle condizioni di esprimere la loro volontà sulla scorta di una piena base informativa e attraverso un procedimento non "adulterato" da maggioranze "costruite" dal debitore attraverso soggetti compiacenti.

Così, la Corte di cassazione, con sentenza n. 23387/2013 (ma già prima con sentenza 13817/2011 e successivamente con sentenza 12533/2014) ha affermato che "*Gli atti di frode, presupposto della revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173 legge fall., non possono più essere individuati semplicemente negli atti in frode ai creditori, di cui agli artt. 64 e ss. legge fall., ovvero comunque in comportamenti volontari idonei a pregiudicare le aspettative di soddisfacimento del ceto creditorio, ma esigono che la condotta del debitore fosse volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte", essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Ne consegue che, ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, rilevano solo gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva tale da pregiudicare il consenso informato dei creditori ancorché annotati nelle scritture contabili, fermo restando, che, ai fini della revoca dell'ammissione, il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati e l'accertamento del commissario devono riguardare non una qualsiasi operazione risultante dalle scritture contabili, ma solo quelle suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento ed in caso di concordato preventivo, come i pagamenti preferenziali nei sei mesi anteriori alla domanda di concordato"*.

§§§

In primo luogo, è pacifico che Over Security s.r.l. abbia posto in essere almeno una delle condotte specificamente indicate dall'art. 173 cit., avendo **esposto debiti inesistenti** per oltre 136.000,00 euro e, ad avviso di questo Collegio, come si dirà meglio in seguito, anche un altro atto di frode, laddove non ha preso in considerazione i costi, pur ingenti, della prosecuzione del rapporto con S.G.S. s.r.l..

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

La differenza fra il debito dichiarato e quello reale, lungi da quanto affermato dalla ricorrente, non può essere considerata minimale o irrilevante e ciò a prescindere dall'ulteriore circostanza che il debito reale è da imputare a due soggetti distinti, Cuccureddu Cosimo e S.G.S. s.r.l., e non soltanto a quest'ultima.

In primo luogo, si rileva che l'incremento di 136.390,99 euro di un debito reale di 213.609,01 euro, corrisponde ad una maggiorazione, in termini percentuali, di oltre il 63%.

Ma, al di là della considerevole maggiorazione in termini percentuali, è da evidenziarsi come l'impatto con la procedura concordataria non possa certo definirsi irrilevante.

La proposta, come detto, prende in considerazione due distinti scenari.

1) Il primo, quello proposto in via esclusiva con la proposta depositata il 16.02.2016, prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei creditori privilegiati, fra i quali i lavoratori dipendenti, e il pagamento, nella misura del 20%, dei creditori chirografari, raggruppati in un'unica classe, che sarebbero stati gli unici chiamati al voto, per un importo di 785.815,98 euro.

Orbene, attribuire ad S.G.S. s.r.l. un credito maggiorato di circa 136.000,00 euro, comportava garantirgli il 17% in più di voti in sede di approvazione della proposta concordataria da parte dell'unica classe di creditori chiamata ad esprimersi.

Si noti che, in tal modo, S.G.S. s.r.l. avrebbe "pesato", nell'ambito del voto, più di tutti i fornitori unitariamente considerati o più degli istituti di credito (verso i quali la ricorrente ha un'esposizione per 324.673,45).

Incrementando in maniera così rilevante il credito in questione, peraltro, non solo si sarebbe alterata la formazione della maggioranza in sede di voto, ma anche la ripartizione in favore dei creditori chirografari delle disponibilità concordatarie.

Over Security s.r.l. afferma che, nell'ipotesi più favorevole per i creditori (cioè nel caso di aggiudicazione dell'appalto ENAS), la Sardinia General Services s.r.l. avrebbe ottenuto un vantaggio patrimoniale di appena 27.278,20 euro, da distribuire peraltro in cinque anni, per un importo, quindi, di 5.455,54 euro all'anno, concludendo per l'irrilevanza di quello che definisce mero errore contabile.

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

Anche tale assunto non può essere condiviso.

Si consideri, infatti, che nella ipotesi in questione, l'attivo concordatario destinato a soddisfare i creditori chirografari è pari a 157.169,79 euro (cifra che si ricava considerando la proposta di pagamento nella misura del 20% della classe dei chirografari). La cifra destinata indebitamente in più a Sardinia General Service, pertanto, sarebbe stata pari a circa il 17% dell'attivo concordatario complessivo dei creditori concordatari.

Del resto, a fronte di un credito reale di 213.000,00 euro circa, garantire un indebito maggior pagamento di 27.000,00 euro significa assicurare una soddisfazione in eccesso di oltre il 10%.

Questo Collegio non ritiene certamente tali dati irrilevanti.

2) Considerando, poi, il piano prospettato successivamente (e condizionato alla mancata aggiudicazione degli appalti ENAS), si osserva che lo stesso prevede la falcidia del credito tributario, con degradazione di 839.531,70 euro a chirografo.

L'unica classe di creditori chirografari, pertanto, subirebbe un incremento fino a 1.625.347,70 euro.

E' si vero che, in questo modo, la maggioranza assoluta dei votanti sarebbe costituita da un unico creditore, quello erariale, ma non può ricavarsi comunque l'irrilevanza dell'aumento fittizio del credito di S.G.S. s.r.l..

In questo caso, infatti, l'attivo concordatario complessivamente destinato ai creditori chirografari è pari a 65.013,90 euro e quello destinato illegittimamente in eccesso alla S.G.S. s.r.l. sarebbe stato di 5.455,54 euro.

E' chiaro che può sembrare suggestivo prospettare come irrilevante un pagamento in eccesso di appena 5.455,54 euro, ma non può essere trascurato che tale cifra non è trascurabile in proporzione all'attivo complessivamente destinato ai creditori chirografari: l'artificiosa sovrastima del debito comporta la distrazione di più dell'8% dell'attivo concordatario destinato a tale classe.

Questo Giudice ritiene, al riguardo, che il dovere della corretta distribuzione fra i creditori dell'attivo della debitrice tanto più è maggiore quanto più sia ridotta la percentuale di

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

soddisfazione proposta ai creditori: gli stessi già sono chiamati ad accontentarsi di una soddisfazione davvero ridotta, almeno sia loro garantita la correttezza del riparto.

Del resto, a voler ragionare soltanto in termini assoluti, e non anche percentuali, si finirebbe per consentire ai debitori più maliziosi, da un lato, di alterare nelle diverse classi il "peso" dei creditori compiacenti e, dall'altro, di diminuire in maniera preponderante la percentuale di soddisfazione proposta, per poter poi affermare che, comunque, la somma destinata al creditore procedente in eccesso era minimale e, quindi, irrilevante.

§§§

Quanto all'**elemento oggettivo** della fattispecie, è stato già anticipato che, ad avviso di questo Collegio, Over Security s.r.l. ha posto in essere anche un **altro atto in frode ai creditori**.

Trattasi della mancata previsione, nel piano concordatario, nella parte relativa alle spese necessarie alla prosecuzione dell'attività sociale, di sufficienti oneri legati alla prosecuzione del rapporto con Sardinia General Services s.r.l..

Al riguardo, la debitrice ha affermato, in conclusione della memoria depositata il 12.09.2016, che "*La diminuzione, poi, del debito, per quanto modesta, certo non aggrava la fattibilità del piano, già strutturato e attestato, in ogni caso, per soddisfare l'attività di elaborazione delle paghe della S.G.S. Sardinia General Services s.r.l., che necessariamente prosegue, in quanto la Over Security non potrebbe fare da sé, giusta relazione di specificazione dell'advisor*".

Nell'allegato 3 alla detta memoria, la debitrice ha inoltre integrato la proposta concordataria, precisando meglio gli oneri già previsti per consulenti e professionisti, specificando che il budget stanziato nella misura complessiva di 16.739,52 euro annui, sarebbe da ripartire nei seguenti termini:

- 6.000,00 euro per il dott. D'Onofri, in relazione a prestazione sinteticamente definita come "controllo di gestione";
- 7.239,00 euro per S.G.S. s.r.l. per elaborazione, gestione ed emissione di buste paga;
- 3.500,00 euro per il dott. Christian Cillo, per prestazione definita di "bilancio e

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

fiscale".

Over Security s.r.l. ha quindi depositato (all. 3) i relativi contratti di consulenza per l'elaborazione di buste paga, di controllo di gestione e predisposizione bilancio.

Per quanto concerne la gestione, elaborazione ed emissione delle buste paga, il contratto, con data non certa del 04.07.2016, è nuovamente con S.G.S. s.r.l., per il corrispettivo annuo di 7.239,00 euro, oltre iva (quindi, complessivamente 8.831,58 euro).

Relativamente al servizio sinteticamente definito di "controllo di gestione", il contratto prodotto, privo di data certa e perfezionatosi, comunque, non prima del 30.03.2016, con il professionista Marcello D'Onofri prevede un corrispettivo di 6.000,00 euro, oltre iva (quindi complessivamente 7.320,00 euro).

Quanto, infine, al servizio di predisposizione bilancio (oltre ulteriori prestazioni di carattere fiscale), il contratto prodotto, privo di data certa e perfezionatosi, comunque, non prima del 01.04.2016, con il dott. Christian Cillo prevede un corrispettivo di 3.500,00 euro, oltre accessori di legge (quindi complessivamente 4.440,80 euro).

Pertanto, i costi complessivi sono pari a 20.592,38 euro annui, superiori di 3.852,86 euro alla previsione del piano, che, come già detto è di 16.739,52.

Considerato che tale maggior costo è annuo, nell'arco di un lustro, il maggior onere sarà di 19.264,30 euro, cifra pari al 29,6% dell'attivo concordatario destinato, nella peggiore delle ipotesi, al soddisfacimento dei creditori chirografari.

Ma vi è di più.

La debitrice, come detto, ha precisato che gli oneri per professionisti e consulenti sono stati computati come sopra indicato, in forza di nuovi contratti di consulenza.

Non residuano margini per altri professionisti o consulenze.

Orbene, Over Security s.r.l., avendo assorbito completamente i costi per tale voce con i predetti consulenti, non ha conseguentemente preso in considerazione i costi relativi ai professionisti ai quali la società si è già rivolta e ai quali dovrà conferire incarico per il tentativo di recupero crediti.

Questi oneri, considerato l'importo complessivo dei crediti da recuperare, la

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

parcellizzazione dei crediti, il possibile esito negativo del tentativo di recupero di taluno di questi, non potranno essere certo inferiori a, in via estremamente prudenziale, 15.000,00 euro.

Ed ancora, nel piano concordatario non vi è traccia dei costi legati alla consulenza tecnica predisposta dal dott. Manunta, datata 05.05.2016, di stima dei beni della debitrice e che certifica, ai sensi dell'art. 160, comma II, legge fallimentare, come il piano concordatario prevede la soddisfazione per i creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione.

Il relativo onere, chiaramente, non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro (anche in questo caso, la stima è assai prudenziale).

Orbene, complessivamente, emerge che Over Security s.r.l. ha omesso di considerare fra i costi per almeno 35.000,00 euro, quindi importo pari ad oltre il 50% del fabbisogno concordatario destinato alla soddisfazione dei creditori concordatari.

L'occultamento di spese appare tale, peraltro, da determinare il venir meno della causa del concordato, posto che la percentuale di soddisfazione reale dei creditori chirografari si approssima allo zero, essendo almeno da dimezzare il 4% proposto da Over Security.

§§§

Nulla quaestio anche sulla circostanza che i fatti sono stati **accertati dal commissario giudiziale** e sono antecedenti rispetto al ricorso per l'ammissione alla procedura concordataria: piano e proposta, infatti, recavano e si basavano sul dato, non veritiero, del debito verso S.G.S. s.r.l. di 350.000,00 euro.

L'attestatore, dott. Roberto Addis, nella relazione depositata il 16.02.2016, afferma (pag. 24): "*Si evidenzia che il debito verso l'impresa SGS Sardinia General Services s.r.l., che è un debito non rappresentato in contabilità, che però sarebbe relativo a servizi ricevuti per i quali vi sono stati, in parte, pagamenti, ed in relazione ai quali, date le tempistiche ristrette per il deposito della domanda di concordato e della presente relazione di attestazione, non è stato possibile eseguire verifiche più approfondite. Con spirito prudenziale si ritiene opportuno considerare anche tale debito*".

Nelle successive relazioni integrative, nulla dice in ordine a detto debito.

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

Altrettanto, nulla dice relativamente ai costi fissi di procedura attribuiti a consulenze e professionisti. A pagina 37 della relazione depositata il 16.02.2016, infatti, si limita ad affermare che "*Il piano concordatario è stato determinato definendo un volume di costi fissi coerente con le attività svolte attualmente, pertanto rifacendosi a dati storici provati, si tratta di una previsione molto attendibile*".

A prescindere dalla circostanza che detta affermazione è contraddittoria con l'aver quantificato il debito di S.G.S. s.r.l. in 350.000,00 euro (infatti, distribuendo detto debito dal 2008 al 2015, e senza considerare che parte delle annualità erano già state saldate, si sarebbe dovuto concludere che le spese fisse per le prestazioni resa dalla stessa ammontavano a circa 43.000,00 euro annui, quindi ben superiori alla previsione, contenuta nel piano, di circa 16.000,00 euro annui per consulenze e professionisti), rimane fermo che l'attestatore non ha formulato alcun rilievo sull'insufficienza della previsione concordataria.

§§§

Ritenuto quindi che siano configurabili almeno due atti in frode ai creditori dal punto di vista oggettivo, è necessario dire della sussistenza dell'**elemento soggettivo** della debitrice.

Gli elementi che fanno ritenere pienamente provato il dolo di Over Security s.r.l. sono diversi e pregnanti e, soprattutto, delineano un quadro dal quale emerge, senza ragionevole dubbio, la consapevolezza della debitrice della non veridicità del credito attribuito nel piano e nella proposta in favore della S.G.S. s.r.l. e la finalità fraudolenta dello stesso.

A) In primo luogo, la notevole discrasia dei dati inizialmente forniti rispetto a quello reale: è chiaro indice della consapevolezza della non veridicità del dato inizialmente fornito, la forte differenza rispetto alla realtà. La maggiorazione di 136.000,00 euro costituisce un incremento di oltre il 60% rispetto al dato reale di 213.000,00 euro.

La giustificazione fornita al riguardo dalla ricorrente, in vero, non appare plausibile, non potendo una differenza tale (macroscopica sia in termini percentuali che assoluti) trovare spiegazione in un mero errore contabile. Tali misure di scostamento non possono non essere rilevate, per chi gestisce l'impresa, già ad un esame meramente superficiale e, a maggior ragione, in fase di predisposizione di un piano concordatario, che implica necessariamente una

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

ben maggiore attenzione ed analisi.

B) In secondo luogo, deve evidenziarsi la circostanza che il debito erroneo sia stato riportato proprio nei confronti di una società particolarmente vicina all'odierna debitrice.

La Sardinia General Services s.r.l., infatti, è società a responsabilità limitata con socio unico nella persona di Cosimo Cuccureddu. Questo, insieme al sig. Angelo Fenu, socio unico della Over Security s.r.l., è stato a più riprese, nel corso degli anni, socio e membro del consiglio di amministrazione sia della S.G.S. s.r.l. che della Over Security s.r.l. ed attualmente risulta fra i dipendenti di quest'ultima.

Tale rapporto privilegiato, peraltro, emerge anche da ulteriori due circostanze rappresentate da Over Security s.r.l..

La prima, è data dal fatto che il Cuccureddu ha dichiarato di rinunciare al proprio credito di 68.362,68 euro, che trova titolo nelle prestazioni effettuate in passato dal medesimo come amministratore della società debitrice.

La seconda dal fatto che le due società partecipano congiuntamente ad appalti di servizi, tanto è vero che la ricorrente ha dichiarato che 56.526,08 euro di debito nei confronti della S.G.S. sono a titolo di "*anticipazioni erogate per la cointeressenza relativa alla partecipazione a gare (la creditrice opera infatti nel medesimo comparto)*".

E' evidente il rapporto esistente fra le due società ed i relativi soci ed amministratori.

C) Ancora, la contraddittorietà delle previsioni del piano e delle affermazioni succedutesi nel tempo in relazione ai costi fissi per professionisti e consulenti.

Si è già detto che l'attestatore ha affermato come "*Il piano concordatario è stato determinato definendo un volume di costi fissi coerente con le attività svolte attualmente, pertanto rifacendosi a dati storici provati, si tratta di una previsione molto attendibile*" e che la debitrice ha giustificato il debito nei confronti di SGS s.r.l. affermando che trova causa nelle "*prestazioni effettuate in favore della società debitrice per l'elaborazione delle paghe*".

Orbene, se ciò fosse vero, significherebbe che la debitrice era consapevole che i costi delle consulenze rese da SGS non producevano debiti per più di 8.831,58 euro annui, iva compresa (cifra ricavata dal contratto fra Over Security e SGS il 04.07.2016, depositato il

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

12.09.2016).

In otto anni (dal 2008 al 2015), pertanto, il debito nei confronti della SGS s.r.l. sarebbe potuto essere al più di 70.000,00 euro circa, iva compresa.

Quindi, o non era veritiero il debito dichiarato per 350.000,00 euro, o non era corretto il dato riportato per i costi fissi di consulenza o professionisti.

Tale incongruenza era macroscopica e non poteva non essere conosciuta dalla società, posto che il medesimo dato storico veniva utilizzato (proiettandolo nel futuro) per determinare i costi fissi per consulenze e professionisti.

D) Si consideri, ancora, l'atteggiamento della ricorrente a fronte delle richieste del Commissario giudiziale dei giustificativi del debito *de quo*: dapprima non ha riscontrato le richieste, quindi, tardivamente (il 15.07.2016), ha fornito soltanto parte della documentazione, che, peraltro, si è dimostrata del tutto insufficiente a verificare l'esatta entità del debito e, addirittura, recante difformità rispetto a quella già depositata.

In particolare, il contratto di consulenza del lavoro a fondamento del rapporto fra le due società *de quibus*: **1)** è risultato privo di data e in parte lacunoso: l'art. 2, ultimo comma, richiama il servizio di portierato di cui al punto 3 delle premesse e, tuttavia, detto punto 3 delle premesse non esiste e, al suo posto, vi sono due righe bianche, le ultime del foglio uso-bollo utilizzato per la stesura del negozio come pagina uno; **2)** avrebbe dovuto avere decorrenza dal 20.12.2008, eppure risultano fatturate prestazioni già del mese di gennai 2008.

Altrettanto insufficienti sono state le fatture prodotte al commissario dalla ricorrente che si arrestano a prestazioni erogate fino al 31.12.2012 e risultano in parte saldate, mancando invece quelle relative a prestazioni erogate dal 01.01.2013 alla data della domanda di ammissione al concordato.

Al riguardo, può solo prendersi atto delle dichiarazioni rese dall'Amministratore unico della debitrice al Commissario, secondo le quali il contratto prevedeva, oltre al servizio di gestione ed elaborazione dei dati contabili, il servizio di portierato a chiamata, che tuttavia non è mai stato fatturato, unitamente a parte degli altri servizi, in forza dei buoni rapporti intercorrenti fra le società e della crisi economica generalizzata.

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

Ma, ancora più rilevante, la documentazione fornita, tardivamente, al Commissario il 15.07.2016 da Over Security s.r.l. reca documenti che erano stati già prodotti e che, tuttavia, sono difformi.

Per chiarire, a titolo esemplificativo, la scheda contabile cliente relativa a S.G.S. del 14.07.2014 (riportante il debito di 56.526,08 euro) già agli atti, nelle date del 12.02.205 e 19.02.2015 reca operazioni relative ad "*acconti/incassi su fatture da emettere*", mentre nella stessa scheda contabile, prodotta al Commissario il 15.07.2016, si rileva "*prestito per pagamento stipendi dipendenti*" e "*A/B prestito*".

Infine, anche la documentazione prodotta in vista dell'udienza fissata *ex* art. 173 l.f. per il 13.09.2016, si è rivelata insufficiente, carente rispetto alle richieste documentali formulate dal Commissario e, comunque, in parte, confezionata a posteriori rispetto al piano concordatario.

I contratti prodotti a giustificazione dei costi fissi previsti per consulenti e professionisti, infatti, a voler prendere per buone le date negli stessi riportate, sono stati stipulati successivamente al deposito del piano concordatario (mentre il piano è stato depositato il 16.02.2016, i contratti sarebbero stati stipulati il 30.03.2016, il 01.04.2016 e il 04.07.2016).

I corrispettivi riportati negli stessi, sommati, ed iva esclusa, combaciano perfettamente, con l'importo per consulenze e professionisti previsti nel piano concordatario. Eppure questo era stato predisposto almeno un mese e mezzo prima.

Questa circostanza appare sospetta, se solo si considera la ritrosia manifestata da Over Security s.r.l. a fronte delle richieste di chiarimenti e documentazione giustificativa da parte del commissario.

§§§

Insomma, da tutti gli elementi sopra riportati, appare chiaramente la consapevolezza della debitrice di star fornendo ai creditori dati che si scostavano gravemente dalla realtà, privandoli in tal modo della possibilità di esprimere un consenso correttamente formatosi.

La finalità fraudolenta è evidente: **a)** orientare il voto della classe dei creditori chirografari, sia fornendo una rappresentazione della realtà differente da quella corretta che

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973

rafforzando la posizione di un creditore strettamente legato dalla debitrice, onde attribuirgli un peso rilevante (inizialmente addirittura determinante) in sede di voto; **b)** destinare a favore del creditore compiacente una quota di attivo concordatario maggiore rispetto a quella che, altrimenti, gli sarebbe legittimamente spettata.

§§§

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la revoca dell'ammissione alla procedura concordataria di Over Security s.r.l. e per provvedere, con separato provvedimento, in ordine all'istanza di fallimento proposta in udienza dal Pubblico Ministero e da tutti i creditori comparsi.

Il compenso del commissario giudiziale, infine, verrà liquidato in esito a sua istanza.

P.Q.M.

Visto l'art. 173, legge fallimentare, revoca l'ammissione a concordato preventivo di Over Security s.r.l., con sede in Oristano, via Ghilarza n. 11.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al Pubblico Ministero perché valuti la sussistenza di condotte di reato.

Oristano, 14 ottobre 2016

Il Giudice estensore

dott. Gaetano Savona

Il Presidente

Dott. Leopoldo Sciarrillo

Firmato Da: SAVONA GAETANO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a3704 - Firmato Da: NULCHIS MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 10c152
Firmato Da: SCIARRILLO LEOPOLDO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161973